



***Risalite meccanizzate della Città di AREZZO***

**CAPITOLATO SPECIALE**

**DESCRITTIVO e PRESTAZIONALE**

**per il servizio di manutenzione di scale mobili**

## **INDICE**

### **PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Oggetto e disciplina applicabile
- Articolo 2 - Obbligazioni Generali dell'Appaltatore
- Articolo 3 - Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente
- Articolo 4 - Attivazione dei Servizi e verbale di attivazione
- Articolo 5 - Termini e modalità per l'esecuzione dei Servizi
- Articolo 6 - Verifica di conformità
- Articolo 7 - Assistenza e garanzia
- Articolo 8 – Canone e corrispettivi
- Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti
- Articolo 10 - Sanzioni e penali
- Articolo 11 - Responsabilità
- Articolo 12 – Risoluzione e recesso
- Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
- Articolo 14 - Riservatezza
- Articolo 15 – Trattamento dati personali
- Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse
- Articolo 17 - Subappalto
- Articolo 18 - Cauzione Definitiva e Polizza Responsabilità Civile verso terzi

### **PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO**

- Articolo 1 - Definizioni, Sigle e Abbreviazioni
- Articolo 2 - Oggetto dell'Appalto
  - Par. 2.1. Impianti
  - Par. 2.2. Prestazioni contrattuali
- Articolo 3 - Norme generali e particolari da osservare nella esecuzione del contratto
  
- Articolo 4 – Descrizione delle attività contrattuali
  - Par. 4.1 Manutenzione preventiva periodica
  - Par. 4.2 Manutenzione Correttiva
  - Par. 4.3 Pezzi di ricambio
  - Par. 4.4 Verifiche, prove e revisioni previste dalla Legge
  - Par. 4.5 Reperibilità
  - Par. 4.6 Controlli semestrali su opere civili e strutture
  - Par. 4.7 Sostituzione luci filtranti
  - Par. 4.8 Lavaggio scale mobili
  - Par. 4.9 Magazzino ricambi

Par. 4.10 Riunioni trimestrali di coordinamento

Articolo 5 – Definizione del corrispettivo

## **ALLEGATI**

ALLEGATO 1 - Consistenza Impianti

ALLEGATO 2 - Piano di Manutenzione Impianti e Verifiche periodiche

ALLEGATO 3 - Elenco parti di ricambio per manutenzione correttiva straordinaria

ALLEGATO 4 - Livelli di Servizio

ALLEGATO 5 – Elenco componenti per magazzino ricambi

# PARTE PRIMA

## - CONDIZIONI GENERALI -

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e disciplina applicabile**

1. Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra l'appaltatore ed Atam S.p.A. per il servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di assistenza e controllo per la completa funzionalità di scale mobili, comprensivo di interventi in reperibilità e fornitura in opera di materiali, necessari per il corretto funzionamento in sicurezza e regolarità degli impianti di risalita meccanizzata per l'accesso a Nord della città di Arezzo, gestite da Atam S.p.A. meglio illustrati nella parte 2 del presente Capitolato Tecnico. **Il servizio avrà durata di 2 anni, rinnovabile per ulteriori 2**, con decorrenza dal verbale di attivazione del servizio di cui al successivo Art. 4.
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
  - a) dal presente Capitolato Speciale, che illustra le attività e le prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
  - c) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d'oneri generali e speciali e le norme in materia di gestione degli impianti oggetto di servizio, di cui l'appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
  - d) dal D.U.V.R.I. redatto dalla Stazione Appaltante;
  - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
3. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'appaltatore contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. La Atam S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dall'attuale normativa, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nelle su richiamate disposizioni.

### **Articolo 2**

#### **Obbligazioni Generali dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'Appaltatore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
3. I Servizi, e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale. L'Appaltatore contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, al fine di consentire ad Atam S.p.A., per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi offerti nel presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti di Atam S.p.A..
5. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Atam S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla stessa Atam S.p.A. o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione a Atam S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a mantenere i requisiti generali e speciali richiesti per la stipula del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla Atam S.p.A. della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
7. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli impianti nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.
8. Il Fornitore contraente si impegna a liberare Atam S.p.A. ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
9. Il Fornitore contraente si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte di Atam S.p.A., di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidato loro.
10. Il Fornitore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle procedure adottate da Atam S.p.A..
11. Il Fornitore contraente deve altresì provvedere a sua cura e spese, senza diritto a compenso alcuno, alla fornitura, montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, tettoie, elevatori sia fissi che mobili, transenne mobili, eventualmente necessari per la manutenzione o determinati interventi.
12. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sia nella fornitura di tutta la documentazione in esso prevista che nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto.
13. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
14. Il Fornitore contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
15. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Atam S.p.A., nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
16. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire a Atam S.p.A. di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

### **Articolo 3**

#### **Obbligazioni specifiche del contraente**

1. Il Fornitore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
  - a) fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal presente Capitolato, in particolare della Parte Seconda;
  - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nella Parte Seconda del presente Capitolato ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
  - c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne Atam S.p.A. di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati nella Parte Seconda del presente Capitolato.
3. L'Appaltatore è tenuto a nominare un Responsabile Unico dell'Appalto, il cui nominativo sarà comunicato ad Atam al momento dell'avvio del servizio ed al quale l'Azienda potrà fare sempre riferimento per qualsiasi questione sia tecnica che amministrativa relativa al presente contratto;
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte di Atam S.p.A. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

### **Articolo 4**

#### **Attivazione dei Servizi e verbale di attivazione**

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella Parte Seconda del presente Capitolato nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.
2. All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con Atam S.p.A., nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi a Atam S.p.A. ed al personale referente della medesima Società. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
3. Il Verbale di attivazione, redatto dal Fornitore contraente e controfirmato per accettazione dal personale di Atam S.p.A., sarà costituito da due sezioni:
  - a. attestazione della presa in consegna dell'impianto/i;
  - b. indicazione del Piano di Manutenzione.
4. La prima sezione, riporterà le informazioni relative all'impianto/i sui quali viene attivato il servizio ordinato: in particolare dovranno essere indicate l'ubicazione, le consistenze impiantistiche e lo stato dell'impianto/i. Inoltre, dovranno essere indicate eventuali locali che Atam S.p.A. dovesse dare in comodato d'uso al Fornitore contraente per lo svolgimento delle attività previste.
5. Nella seconda sezione sarà riportato il Piano di Manutenzione secondo le disposizioni di cui allo specifico ALLEGATO 2 del presente Capitolato Speciale.
6. Il Fornitore contraente dovrà inoltre descrivere in maniera dettagliata e specifica l'organigramma operativo, con particolare attenzione alla struttura amministrativa, organizzativa e logistica proposta per l'appalto, indicando chiaramente le figure di riferimento per la gestione dello stesso (es. Direzione Lavori, Referente operativo dell'appalto, Capo Squadra, ecc.) e/o quant'altro necessario per la gestione del servizio.
7. Qualunque variazione relativa ai contenuti del Verbale di attivazione dovrà essere sempre formalizzata per iscritto e controfirmata dalle parti.
8. Il responsabile del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace: a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che,

per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; b) in casi di comprovata urgenza;

## **Articolo 5**

### **Termini e modalità per l'esecuzione dei Servizi**

1. I Servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nel presente Capitolato Speciale, con particolare riferimento alla sua Parte Seconda.
2. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo il Fornitore contraente dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
3. Il Fornitore contraente dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni a Atam S.p.A. o a terzi.
4. Il Fornitore contraente non dovrà utilizzare attrezzature macchine, utensili e quant'altro di proprietà della Atam S.p.A., salvo eccezionali deroghe, che devono di volta in volta essere concesse dai Responsabili della Società. Eventuali strutture e/o mezzi e/o locali di servizio che Atam S.p.A. dovesse dare in prestito d'uso al Fornitore contraente per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere certificate da idoneo Verbale di attivazione in cui il Fornitore contraente riconosce e prende atto dello stato di conservazione delle stesse, si impegna a prendersene cura ed a mantenerle.
5. Il Fornitore contraente dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari prestabiliti. Variazioni dell'orario di servizio non sono ammesse se non preventivamente concordate.
6. Il personale del Fornitore contraente deve presentarsi in servizio con indosso idonea e decorosa divisa da lavoro e con la targhetta di riconoscimento.
7. Atam S.p.A., attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore contraente, informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività da espletare, al fine di consentire al Fornitore contraente l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore contraente si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
8. Il Fornitore contraente è inoltre tenuto a:
  - a. concordare con i Responsabili di Atam S.p.A. le specifiche modalità di esecuzione dei servizi, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di opere che possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, etc.;
  - b. non procedere a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici, residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;
  - c. non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
  - d. portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

## **Articolo 6**

### **Verifica di conformità**

1. Con la stessa periodicità prevista per i pagamenti di cui all' Articolo 9, il Direttore dell'Esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi. Qualora la stazione appaltante non ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, il Direttore dell'esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili a Atam S.p.A.
2. In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente

riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.

3. Il controllo del Servizio, effettuato da parte di Atam S.p.A., ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni.
4. I controlli verranno effettuati secondo le modalità ed i termini previsti nel presente Capitolato Speciale.
5. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.
6. Sulla base del Programma di Manutenzione previsto dal presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto alla presentazione di una Scheda di Consuntivo Intervento, nelle modalità indicate al paragrafo 4.11 Parte Seconda del presente Capitolato Speciale.
7. Atam S.p.A. ha la più ampia facoltà di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte.
8. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove ed utilizzi successivi, Atam S.p.A. rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, la stessa Atam S.p.A. invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le opportune procedure per l'eliminazione delle difformità riscontrate.

### **Articolo 7** **Assistenza e garanzia**

1. Il Fornitore contraente, in conformità a quanto previsto nel presente documento, metterà a disposizione di Atam S.p.A. un numero di telefono, un numero di fax, un numero di telefono cellulare, un indirizzo di posta elettronica al fine di garantire la più ampia possibilità di contatti, anche ai fini del servizio di reperibilità prevista al punto 4.6 nella parte seconda del presente Capitolato.
2. In aggiunta alla ordinaria garanzia previste dalla legge, il Fornitore contraente si impegna a mettere a disposizione di Atam S.p.A. la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Bene/Servizio e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore contraente medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore contraente si impegna ad assistere Atam S.p.A. ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

### **Articolo 8** **Canone e corrispettivi**

**Il valore dell'appalto biennale, è stato stimato in € 215.635,03 (duecentoquindicimilaseicentotrentacinque/03) oltre IVA di legge**, di cui € 1.137,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il corrispettivo è determinato quale somma del **canone** per il periodo di riferimento, all'interno del quale sono ricomprese le prestazioni indicate ai successivi punti del presente capitolato (i cui allegati ne fanno parte integrante), e l'importo stimato per gli interventi di manutenzione **extra-canone**, calcolato sulla base dell'importo medio annuo dedicato alla medesima tipologia di interventi eseguiti nel corso del precedente contratto triennale di manutenzione ed aggiungendo una stima forfettaria per eventuali efficientamenti degli impianti.

Nel quadro economico di progetto, riportato all'art. 5 Parte Seconda del presente Capitolato, è inoltre prevista una eventuale estensione biennale del contratto per € 215.635,03, di cui € 1.137,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Inoltre, sempre alla voce B) Estensione servizi, è stata anche considerata la necessità di un'eventuale proroga tecnica pari ad € 8.542,13, di cui € 142,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le eventuali estensioni dei servizi sopra indicate, sono da intendersi soggette agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi e nel Disciplinare di gara saranno illustrati i criteri e sotto criteri di aggiudicazione.

**Nel dettaglio si configurano le seguenti quantificazioni economiche:**

- A. L'importo dell'appalto relativo al **CANONE BIENNALE** è fissato in € 67.200,00 (sessantasettemiladuecento/00) oltre IVA.  
Per le attività (compresa la fornitura dei pezzi di ricambio) descritte nella Parte Seconda del presente Capitolato alle lettere **a), b), c), d), e), f), g), h), i) j) del paragrafo 2.2**, i corrispettivi dovuti al Manutentore sono costituiti dal canone offerto in sede di gara. Il corrispettivo delle prestazioni, stimato sulla base dei contratti precedenti rivalutati in base alle prestazioni aggiuntive inserite (gestione del magazzino, lavaggio scale), è determinato a corpo e pertanto il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
- B. L'importo per gli interventi di **MANUTENZIONE EXTRA-CANONE** per il periodo biennale è stimato per € 147.298,03 per le attività descritte nella Parte Seconda del presente Capitolato al **paragrafo 2.2 , lettere k) e l)**.  
Per questi interventi il Manutentore dovrà presentare ad ATAM un'offerta specifica nella quale dovranno essere evidenziati i prezzi di riferimento indicati nell'ALLEGATO 3 ed il cui costo finale, comprensivo della manodopera, sarà calcolato considerando il ribasso offerto in fase di gara dal Manutentore.  
Il suddetto importo è stato quantificato calcolando il costo medio annuo delle attività extra canone, sulla base delle spese sostenute nel corso del precedente appalto triennale per lo stesso servizio, e sommando ad esso un importo forfettario per eventuali efficientamenti. Tale importo potrà pertanto essere destinato alla esecuzione di lavorazioni presenti nell'elenco prezzi in quantità maggiore e/o lavorazioni diverse per le quali saranno concordati nuovi prezzi prendendo a riferimento, ove possibile, il prezzario Regionale in quel momento vigente ed applicando il relativo ribasso offerto in fase di gara. Atam S.p.A. valuterà l'offerta presentata ed eventualmente provvederà all'ordine dell'intervento.
- C. L'importo per gli **ONERI DELLA SICUREZZA** per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali BIENNALI scaturenti da DUVRI è pari ad € 1.137,00;

I prezzi si intendono comprensivi tra l'altro di:

- a. spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- b. tutti i servizi connessi e quanto indicato nel presente Capitolato.

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa ed includono tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, inclusa l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.

ATAM pagherà a parte al Manutentore tutti gli interventi e i pezzi di ricambio necessari per la risoluzione di guasti e malfunzionamenti derivanti **ESCLUSIVAMENTE DA EVENTI ATMOSFERICI PARTICOLARMENTE ECCEZIONALI O COMUNQUE NON PREVEDIBILI**. Anche in tali casi, comunque, il Manutentore dovrà garantire i livelli di servizio riportati nell'ALLEGATO 4.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

Il corrispettivo del Servizio sarà determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, ai costi interni della sicurezza, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sarà pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

## **Articolo 9** **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto

in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2. La fattura relativa al canone dovrà essere emessa per rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla data di avvio del servizio e/o stipula del contratto mentre per gli interventi di manutenzione extra-canone la fattura potrà essere emessa il mese successivo alla conclusione delle attività.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere il riferimento al Contratto a cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara), nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita ad ATAM S.p.A., all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.
4. Rimane inteso che Atam S.p.A., prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore (nonché degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

## **Articolo 10**

### **Sanzioni e Penali**

1. Nell'ambito della gestione del contratto verranno effettuati controlli da parte dell'Area Tecnica di Atam S.p.A., sulle modalità e tempistiche di esecuzione delle attività del manutentore, il quale, verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore che si prevede possano generare ritardi, dovrà immediatamente farne denuncia documentata per iscritto a Atam S.p.A.; quest'ultima potrà disporre una proroga dei termini relativi ai livelli di servizio previsti, previo accertamento dell'esistenza e validità della suddetta causa di forza maggiore.
2. In tutti gli altri casi, per il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, sono previste le seguenti penali:
  - a. Per mancata effettuazione di qualsiasi operazione di manutenzione programmata, anche di una singola scala, di cui al Punto 1 dell'ALLEGATO 2:
    - **€ 1.500,00 di penale per mancate operazioni di manutenzione trimestrale;**
    - **€ 500,00 di penale per mancate operazioni di manutenzione mensile;**
  - b. Nel caso che, in occasione delle prove di legge di cui all'articolo 4.4 della Parte Seconda del presente Capitolato, l'Ente verificatore (USTIF) emettesse un verbale con divieto all'uso dell'impianto, verrà applicata all'Appaltatore una penale di **€ 150,00/singola scala per ogni giorno di divieto all'uso**, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all'uso dell'impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della Ditta Appaltatrice;
  - c. **Penalità per mancato rispetto dei TEMPI DI INTERVENTO:** in caso di ritardo nell'espletamento del servizio di pronto intervento, rispetto a quanto indicato al paragrafo 2 dell'Allegato 4, il Committente procederà all'applicazione delle seguenti penali:
    - **€ 200,00** per ogni ritardo rilevato;
    - **€ 100,00/ora per ogni ora eccedente** a quelle indicate per l'inizio dell'intervento tecnico, qualunque sia la tipologia del guasto (URGENTI, BLOCCANTE o ALTRO GUASTO);
  - d. **Penalità per mancato rispetto dei TEMPI DI RIPRISTINO:** per il mancato rispetto dei tempi di riparazione del guasto, rispetto a quanto indicato al paragrafo 3 dell'Allegato 4, per ogni ritardo il Committente procederà all'applicazione delle seguenti penali:
    - **€ 1.500,00 per manutenzione correttiva ORDINARIA;**
    - **€ 2.000,00 per manutenzione correttiva STRAORDINARIA;**
    - **€ 100,00/giorno per ogni giorno di ritardo** rispetto ai tempi previsti dal presente Capitolato;
  - e. Per la mancata presentazione del personale minimo richiesto per lo svolgimento delle prove periodiche di cui all'art. 4.4 Parte Seconda:
    - **€ 500,00 per ogni violazione;**
  - f. in caso di mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore della divisa di lavoro e/o della targhetta di riconoscimento è dovuta una penale pari a € 250,00 per ogni inadempienza accertata;

3. L'ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all'infrazione commessa.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi Atam S.p.A. applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il **10%** dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del **10%** dell'importo del Contratto, Atam S.p.A. potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente da Atam S.p.A. per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni a Atam S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di Atam S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. Atam S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per Atam S.p.A. di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

### **Articolo 11** **Responsabilità**

Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne Atam S.p.A. da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di Atam S.p.A. per danni derivanti dai vizi dei Servizi previsti o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

### **Articolo 12** **Risoluzione e recesso**

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà di diritto procedere alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/16 e nel caso di mancato rispetto della clausola sociale.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni conseguenti.

In caso di risoluzione del Contratto, l'appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della Atam S.p.A.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione anticipata del contratto motivando adeguatamente la richiesta da inviare mediante lettera raccomandata A/R o PEC con almeno 90 giorni di preavviso.

Costituiscono clausole risolutive espresse nell'interesse di ATAM, con conseguente diritto per la stessa ATAM di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C.C., le seguenti fattispecie:

- il mancato rispetto della clausola sociale;
- il mancato rispetto della normativa in materia ambientale;
- il mancato rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.;
- il caso in cui l'appaltatore risulti destinatario di una sopraggiunta comunicazione o informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori.

La ATAM potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. purché tenga indenne il contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs 50/16.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione da effettuarsi almeno 90 giorni prima mediante lettera raccomandata AR o PEC.

#### **Articolo 14**

##### ***Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti***

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, Atam S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti di Atam S.p.A. a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Atam S.p.A. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a Atam S.p.A. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17.

#### **Articolo 15**

##### ***Riservatezza***

1. Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Atam S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Atam S.p.A.
4. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

#### **Articolo 16**

##### ***Trattamento dati personali***

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 679/2016 sul Trattamento e Protezione dei Dati emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della procedura in oggetto.

#### **Articolo 17**

##### ***Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse***

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, si conviene che, in ogni caso, Atam S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione a Atam S.p.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Atam S.p.A. verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
6. Atam S.p.A. provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 all'indicazione del CIG.
7. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare a Atam S.p.A., entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.
8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché gli stessi venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

### **Articolo 18** **Subappalto**

Il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/16. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato. Si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati all'art. 105 sopracitato. Eventuali contratti continuativi di cooperazione o servizi già in essere, non considerati subappalti ai sensi del comma 3 Art. 105 del Codice, dovranno essere depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

### **Articolo 19**

## ***Cauzione Definitiva, Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e Responsabilità Civile verso terzi***

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 (Garanzie definitive) l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, nella misura e con le modalità di cui all'art. 103 sopracitato. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Atam S.p.A., nei casi di risoluzione del contratto previsti dal presente Capitolato, escute la cauzione definitiva, restando salva l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito e non ristorato dall'escussione della suddetta cauzione.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

## PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO -

### 1. DEFINIZIONI, SIGLE E ABBREVIAZIONI

<b>CO</b>	Centrale Operativa presso sede Atam in loc. case Nuove Ceciliano, adibita al controllo da remoto delle scale mobili.
<b>ATAM</b>	ATAM S.p.A. – Società partecipata del Comune di Arezzo, concessionaria della gestione degli impianti e stazione appaltante.
<b>RISALITA ACCESSO A NORD</b>	Risalita per l'accesso a Nord della Città di Arezzo, costituito da n. 12 scale mobili.
<b>GUARDIANIA</b>	Locale di controllo secondario presente nel corridoio vescovile che porta in Piazza Duomo, presso la RISALITA DI ACCESSO A NORD
<b>MAGAZZINO SCALE MOBILI</b>	Locale adibito al deposito temporaneo di materiali e attrezzature del manutentore

### 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del contratto il servizio di manutenzione (preventiva, correttiva ordinaria e straordinaria), di efficientamento, di assistenza e controllo della completa funzionalità di scale mobili, comprensivo di interventi in reperibilità e la fornitura in opera dei materiali necessari, per il corretto funzionamento in sicurezza e regolarità degli impianti a servizio delle risalite meccanizzate della città di Arezzo, gestite da ATAM e di seguito descritte.

#### 2.1. Impianti

Sono oggetto del servizio di manutenzione tutti gli impianti di seguito indicati e dettagliatamente descritti nell'ALLEGATO 1 al presente Capitolato:

*ACCESSO A NORD Gruppo 1: Via Pietri – Via Madonna Laura:*

- **n. 10 scale mobili, di cui n.2 scoperte** - produzione SCHINDLER S.p.A. – Attivazione Anno 2004

*ACCESSO A NORD Gruppo 2: Via Madonna Laura – Piazza del Duomo:*

- **n. 2 scale mobili scoperte** - produzione SCHINDLER S.p.A. – Attivazione Anno 2007

Si precisa che tutti i suddetti impianti sono in **servizio pubblico**.

#### 2.2. Prestazioni contrattuali

I servizi oggetto del contratto, descritti in dettaglio nei paragrafi successivi, sono suddivisi in:

##### ATTIVITA' A CANONE:

- a) tutti gli interventi di manutenzione preventiva e gli interventi periodici così come previsti dal piano di manutenzione (ALLEGATO 2), ivi compresa la fornitura e installazione di tutti pezzi di ricambio necessari al rispetto dei cicli di manutenzione, ad esclusione di quanto specificatamente elencato nell'ALLEGATO 3;
- b) tutti gli interventi di manutenzione correttiva ORDINARIA che si dovessero rendere necessari, così come specificato all'4.2.2, ivi compresa la fornitura e installazione dei pezzi di ricambio necessari in tale casistica, ad esclusione di quanto specificatamente elencato nell'ALLEGATO 3;
- c) la completa e idonea assistenza durante le verifiche periodiche, con la presenza di almeno DUE TECNICI (annuali, quinquennali e decennali) da effettuarsi con il Responsabile di Esercizio con la

- eventuale partecipazione di USTIF ove previsto, come specificato al successivo punto 4.4 e nell'ALLEGATO 2;
- d) il servizio di reperibilità, così come specificato al punto 4.5;
  - e) il servizio per l'intervento tecnico durante ogni giorno, 365 giorni all'anno, incluso il sabato, la domenica ed i festivi, nelle fasce orarie indicate nell'ALLEGATO 4, garantendo sempre i livelli di servizio indicati nello stesso allegato;
  - f) il presidio fisso di un tecnico specializzato e abilitato, presso la GUARDIANIA, nelle giornate e negli orari indicati nell'ALLEGATO 4;
  - g) Ammodernamento impianti;
  - h) Lavaggio di tutte le n. 12 scale mobili;
  - i) Allestimento e gestione MAGAZZINO RICAMBI;
  - j) Sistema di monitoraggio interventi e manutenzione delle scale;

Le prestazioni di cui sopra sono pertanto remunerate con il canone periodico a base di gara.

#### ATTIVITA' EXTRA CANONE:

- k) tutti gli interventi di manutenzione correttiva STRAORDINARIA che si dovessero rendere necessari, così come specificato al successivo punto 4.2.1, ivi compresa la fornitura e installazione dei pezzi di ricambio necessari in tale casistica (vedi ALLEGATO 3);
- l) tutti gli interventi di EFFICIENTAMENTO che saranno richiesti, ivi compresa la fornitura e installazione di tutti i componenti necessari in tale casistica (vedi ALLEGATO 3);

Le prestazioni di cui sopra sono regolate dal successivo Art. 4.2.1.

### **3. NORME GENERALI E PARTICOLARI DA OSSERVARE NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

- Il manutentore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal Capitolato Speciale. Tutti gli interventi necessari per una corretta manutenzione e i programmi manutentivi svolti in forma predittiva e non, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle Leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a quanto esplicitato nel presente documento, nonché le eventuali disposizioni impartite dal Responsabile di Esercizio e/o prescritte dall'Ente U.S.T.I.F.
- La gestione complessiva della attività di cui al presente servizio dovrà essere gestita utilizzando i supporti (moduli, files, ecc.) concordati con Atam S.p.A. all'atto della riunione iniziale di coordinamento del servizio.  
In particolare dovranno essere gestiti:
  - i flussi informativi relativi alle chiamate al numero dell'assistenza per interventi specifici a seguito di guasti, con tracciamento dell'ora di chiamata, di intervento e di risoluzione;
  - i programmi di intervento per le manutenzioni preventive nonché per gli interventi;
  - i programmi per le visite periodiche di legge.
- Il manutentore dovrà fornire ad ATAM un numero telefonico unico, attivo nelle fasce orarie dell'Allegato 4 per 365 giorni all'anno, da contattare per l'attivazione di qualsiasi intervento o altra comunicazione inerente il servizio in oggetto.  
Le tempistiche prestazionali di intervento, indicate alla Tabella n. 2 dell'Allegato 4, avranno sempre origine dal momento di prima chiamata da parte di Atam S.p.A. a detto numero telefonico unico.
- Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti saranno mantenute in piena efficienza dal momento della consegna degli impianti, successiva alla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso.
- Tutte le informazioni relative alle operazioni citate nel presente Capitolato saranno inoltre raccolte in un registro appositamente predisposto per ciascuna scala, aggiornato di volta in volta a cura del Manutentore, che resterà sempre a disposizione di Atam S.p.A. e del Responsabile di Esercizio,

- Il Manutentore deve essere in grado di operare sugli impianti in oggetto e non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.
- Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre, per Legge comunque necessarie, il Manutentore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per ATAM.
- Il Manutentore è tenuto a collaborare con i Tecnici di Atam S.p.A. allo scopo di adeguare il servizio alle esigenze dell'utenza, nonché proporre eventuali opere straordinarie di modifica delle caratteristiche degli impianti al fine di aggiornarne la tecnologia rendendoli in tal modo atti ad aumentare l'operatività ed a migliorare in affidabilità. Inoltre il manutentore deve possedere le conoscenze tecniche per proporre alla stazione Appaltante ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova concezione predisposte ad adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati.
- Il Manutentore deve avvalersi di tecnici formati e patentati secondo la norma.
- Il Manutentore deve essere in grado di relazionare adeguatamente sugli stati d'uso e sulla qualità delle prestazioni degli impianti stessi.
- Il Manutentore è obbligato ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal Responsabile di Esercizio nominato da ATAM.
- ATAM o i suoi incaricati potranno attuare in ogni momento tutti i controlli che riterranno opportuni.
- Il tecnico specializzato che effettuerà gli interventi sarà tenuto a rilasciare sempre un rapporto di intervento (cartaceo o digitale) attestante l'attività svolta, sia essa ordinaria o straordinaria.
- Tutti i materiali che verranno utilizzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi, nonché nella sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi e della stessa marca dei materiali d'origine, fatto salvo che si tratti di materiali equivalenti sottoposti all'approvazione del Responsabile di Esercizio. Essi dovranno essere installati a perfetta regola d'arte ed accompagnati da apposita certificazione di conformità, nel rispetto delle normative vigenti.

#### **Riferimenti normativi:**

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, il Manutentore dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento dell'effettuazione delle prestazioni, in materia di scale mobili tra cui:

- **D.M. 18 settembre 1975** : Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico.

- **D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753** : Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

- **D.M. 2 gennaio 1985** : Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 febbraio 2011 – “disposizioni per i direttori ed i responsabili di esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolare aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili”

- **UNI EN 115-1:2017**

Data pubblicazione: 23/11/2017 Stato: IN VIGORE

Titolo: Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 1: Costruzione e installazione Recepisce EN 115-1:2017

- **UNI EN 115-2:2010**

Data pubblicazione: 09/09/2010 Stato: IN VIGORE

Titolo: Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 2: Regole per il miglioramento della sicurezza scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti  
Recepisce EN 115-2:2010

**- UNI EN 627:1997**

Data pubblicazione: 30/04/1997 Stato: IN VIGORE

Titolo: Regole per la registrazione dei dati e la sorveglianza di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.

Recepisce EN 627:1995

**- UNI 7617-9:1976**

Data pubblicazione: 31/12/1976 Stato: IN VIGORE

Titolo: Rilevamento e segnalazione a fini statistici di dati relativi a incidenti o anomalie di esercizio interessanti servizi pubblici di trasporto. Incidenti interessanti scale mobili, piani traslatori e marciapiedi mobili.

**- UNI EN 12015:2014**

Data pubblicazione: 27/05/2014 Stato: IN VIGORE

Titolo: Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Emissione.

Recepisce EN 12015:2014

**- UNI EN 12016:2013**

Data pubblicazione: 07/11/2013 Stato: IN VIGORE

Titolo: Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Immunità.

Recepisce EN 12016:2013

**- UNI EN 13015:2008**

Data pubblicazione: 20/11/2008 Stato: IN VIGORE

Titolo: Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione

Recepisce EN 13015:2001+A1:2008

**- UNI EN ISO 14798:2013**

Data pubblicazione: 18/04/2013 Stato: IN VIGORE

Titolo: Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili – Metodologia di valutazione e riduzione dei rischi

Recepisce EN ISO 14798:2013 e Adotta ISO 14798:2009

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 : Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori

**- Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 194** : Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

**- D.M. 37/08 (Norme per la sicurezza degli impianti)** : "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

**- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81** : Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**- Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106** : Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'elenco sopra riportato si intende non esaustivo. Il Manutentore è quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.

#### **4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI**

##### **4.1. Manutenzione preventiva periodica (mensile e trimestrale)**

La manutenzione preventiva degli impianti deve essere effettuata nel rispetto degli impegni del piano di manutenzione di cui all'ALLEGATO 2.

Per manutenzione preventiva si intende l'esecuzione preventiva di tutte le operazioni, senza esclusione alcuna, necessarie a mantenere gli impianti in buono stato di funzionamento ed a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni rilevate al momento della consegna, facendo ricorso a riparazioni, ripristini, sostituzioni di parti, di componenti e di apparecchi.

La manutenzione preventiva contempla l'esecuzione a regola d'arte, sulla base di un calendario prestabilito, di tutte le operazioni periodiche di verifica e le conseguenti azioni come, ad esempio, la

lubrificazione, la riparazione con sostituzione immediata di materiale di minuteria necessario, l'impiego e la fornitura del materiale di consumo corrente e la sostituzione di tutte le parti soggette a normale deperimento.

Tali operazioni sono finalizzate al contenimento del livello di degrado (provocato dal normale uso, dagli agenti atmosferici, ecc.), nonché fronteggiare tutti gli eventi accidentali che comportano la necessità di un primo intervento senza la modifica essenziale della struttura degli impianti o della sua destinazione d'uso.

Il manutentore, che deve fornire in anticipo al responsabile di ATAM il programma delle lavorazioni previste sugli impianti, deve inoltre rispettare le seguenti norme generali:

- l'inizio e la fine di ogni intervento sugli impianti dovranno sempre essere comunicati alla CO e all'Ufficio Tecnico di ATAM mediante telefono o citofoni presenti nelle varie risalite aperte al pubblico;
- Le attività programmate devono prevedere la messa fuori servizio di un solo impianto alla volta, pertanto non potranno essere oggetto di manutenzione preventiva più scale contemporaneamente;

Si precisa che deve intendersi manutenzione preventiva, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare efficienza e funzionalità in sicurezza degli impianti stessi.

Con la manutenzione programmata preventiva, la ditta si pone l'obiettivo di mantenere la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza degli impianti.

Sono considerate prestazioni minime di manutenzione quelle indicate nei libretti di manutenzione dalle case costruttrici di ogni singolo impianto di risalita.

## **4.2. Manutenzione correttiva**

Gli interventi di manutenzione correttiva sono volti al recupero della piena funzionalità dell'impianto a seguito di guasto o anomalia.

Di norma gli interventi di manutenzione correttiva sono attivati da Atam S.p.A. tramite chiamata al numero unico di assistenza del manutentore, ma possono essere attivati anche dallo stesso manutentore in caso ne ravvisi la necessità ad esempio durante la manutenzione preventiva.

La manutenzione correttiva può essere di 2 diversi tipi, ORDINARIA e STRAORDINARIA: in entrambi i casi sarà cura del manutentore la fornitura dei pezzi di ricambio necessari, così come specificato nei successivi paragrafi, garantendo i livelli di servizio indicati nell'ALLEGATO 4.

Atam S.p.A. avrà la facoltà di far modificare o rifare i lavori ritenuti non accettabili per difettosa esecuzione da parte del Manutentore, senza che il Manutentore possa pretendere alcun compenso particolare.

Al termine dell'intervento, il Manutentore deve verificare la positiva rimessa in servizio dell'impianto e darne comunicazione alla CO e all'Ufficio Tecnico di ATAM.

In caso di effettivo intervento comportante sostituzione di pezzi o altre lavorazioni, ovvero non di semplice riavvio dell'impianto a seguito di reset o similare il manutentore dovrà far pervenire ad ATAM il rapportino di intervento con la descrizione di: **tipo di guasto, conseguenti lavorazioni eseguite, dettaglio di eventuali componenti sostituiti e possibili cause (usura o altro).**

### **4.2.1. Manutenzione correttiva STRAORDINARIA ed EFFICIENTAMENTO**

Rientrano in tale casistica tutti gli interventi che comportino la sostituzione di uno qualunque dei componenti riportati nell'ALLEGATO 3.

Per quanto non indicato nell'elenco, i nuovi prezzi verranno definiti di volta in volta tramite un verbale di nuovi prezzi, a seguito della presentazione da parte del manutentore di uno specifico preventivo sul quale dovranno essere evidenziati separatamente i costi di materiali e manodopera.

In tali casi il manutentore è obbligato a concordare preventivamente la data dell'intervento con il Responsabile di Atam, la quale potrà richiedere anche la presenza del Responsabile di Esercizio nel corso della sostituzione.

Il corrispettivo per gli interventi di manutenzione CORRETTIVA STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO rientra nelle attività EXTRA CANONE e sarà pagato a parte, secondo quanto disposto dal successivo Art. 5.

#### **4.2.2. Manutenzione correttiva ORDINARIA**

Rientrano in tale casistica:

- il riavvio dell'impianto tramite reset dal quadro di manovra o similare;
- **tutti gli interventi di sostituzione, riparazione e ripristino eseguiti sui componenti, sui sistemi e sugli impianti elencati nell'Allegato 1, ad eccezione di quelli elencati nell'ALLEGATO 3.**

Durante la manutenzione correttiva ordinaria, sarà cura del manutentore fornire pezzi di ricambio necessari, e procedere al ripristino del normale funzionamento dei componenti guasti, garantendo i livelli di servizio indicati nell'Allegato 4.

Il corrispettivo per la fornitura e sostituzione di un componente guasto, ricadente nella manutenzione CORRETTIVA ORDINARIA, è compreso nel CANONE. Sono a carico del manutentore anche gli oneri di ricerca guasti sugli impianti, finalizzata al ripristino della completa funzionalità degli impianti.

#### **4.3. Pezzi di ricambio**

La Ditta aggiudicataria si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli impianti.

I pezzi di ricambio necessari per la effettuazione delle manutenzioni correttive ed efficientamento saranno forniti dal Manutentore, il quale si dovrà dotare di una opportuna scorta in modo da garantire i livelli prestazionali previsti nell'ALLEGATO 4 .

Dovranno essere utilizzati parti di ricambio nuove ed originali, intendendosi per originali materiali aventi le stesse caratteristiche tecniche e tecnologiche e la medesima provenienza di quelli montati dalle case costruttrici, per nuovi quei componenti mai precedentemente montati ed in perfetto stato di conservazione. I pezzi sostituiti dovranno inoltre essere corredati dalle dovute certificazioni, le quali dovranno essere consegnate in originale ad Atam S.p.A. contestualmente alla installazione o utilizzo.

Tutti materiali di risulta delle lavorazioni, compreso i componenti/pezzi guasti di qualsiasi genere o tipologia, salvo diverse disposizioni da parte della Stazione Appaltante, dovranno essere adeguatamente smaltiti a cura e spese dell'Appaltatore in conformità alla normativa vigente in materia di smaltimento o recupero dei rifiuti.

#### **4.4. Verifiche, prove e revisioni previste dalla Legge**

Il manutentore deve, secondo le proprie competenze, effettuare tutte le prove e le verifiche di legge sugli impianti e fornire la propria assistenza tecnica, con almeno n. 2 tecnici debitamente formati e specializzati, in occasione delle prove e verifiche da effettuarsi in presenza dei funzionari U.S.T.I.F. e/o del Responsabile di Esercizio (come specificato più in dettaglio nell'ALLEGATO 2).

La programmazione delle prove e verifiche con U.S.T.I.F. è predisposta dal Responsabile di Esercizio incaricato da Atam S.p.A., di concerto con gli stessi funzionari U.S.T.I.F., alla quale il manutentore dovrà attenersi.

In particolare, per le revisioni SPECIALI, oltre a quanto suddetto:

- NON rientra nell'attività del manutentore l'espletamento dei controlli non distruttivi su organi meccanici e giunzioni saldate
- il manutentore deve però fornire assistenza alla società che provvederà ad eseguire i controlli non distruttivi, con operatori debitamente formati e specializzati.

In particolare, per le revisioni GENERALI, oltre a quanto suddetto:

- NON rientra nell'attività del manutentore l'espletamento dei controlli non distruttivi su organi meccanici e giunzioni saldate;
- il manutentore deve però fornire assistenza alla società che provvederà ad eseguire i controlli non distruttivi, con operatori debitamente formati e specializzati.
- il manutentore deve provvedere, a proprie spese, alla messa a disposizione e movimentazione dei necessari pesi di caricamento degli impianti prima dell'inizio delle prove di frenatura a pieno

carico. La movimentazione dei pesi comporta il carico/scarico presso i singoli impianti ed il trasporto dei pesi da un impianto all'altro.

Sono escluse dalle prestazioni le prove non distruttive, per le quali ATAM richiederà di volta in volta l'offerta più conveniente da parte delle ditte specializzate e certificate per tali operazioni.

#### **4.5. Reperibilità ed intervento tecnico**

Il servizio di reperibilità deve essere svolto in base alle fasce orarie di apertura degli impianti di risalita (vedi Tabella 4 ALLEGATO 4), per 365 giorni all'anno per tutto il periodo di validità del contratto e pertanto il personale del Manutentore all'uopo dedicato deve essere reperibile nei modi e tempi riportati nel dettaglio alla Tabella 2- ALLEGATO 4.

La reperibilità si svolgerà con le seguenti modalità: Atam S.p.A. contatterà il numero unico del manutentore che farà intervenire tecnici esperti e provvisti delle necessarie abilitazioni, a seconda del tipo di anomalia verificatasi.

Atam S.p.A. dovrà poter attivare l'intervento in reperibilità contattando sempre e solo un unico numero telefonico indicato dal manutentore, indipendentemente dall'effettiva organizzazione dei turni di reperibilità dei tecnici istituita dal manutentore. Detto numero dovrà essere operativo nelle fasce orarie richieste per 365 giorni l'anno.

Il manutentore dovrà garantire, anche per gli interventi in reperibilità, i tempi di intervento indicati nell'ALLEGATO 4 e computati dal momento della chiamata telefonica effettuata dalla CO o direttamente da ATAM.

#### **4.6. Presidio fisso**

All'interno del servizio di manutenzione sono inoltre previste alcune ore di presidio fisso presso gli impianti da parte di un tecnico specializzato, da effettuarsi in giornate speciali e/o di eventi con particolare affluenza e utilizzo della risalita di accesso a Nord da parte dell'utenza.

Pertanto, nei giorni ed orari indicati alla Tabella 5 dell'ALLEGATO 4, il tecnico incaricato dal manutentore dovrà permanere presso gli impianti. Esclusivamente per lo svolgimento di questo servizio, ATAM metterà a disposizione del suddetto personale il locale guardiania come punto di appoggio

#### **4.7. Ammodernamento impianti**

Entro **due mesi** dalla firma del contratto, su tutte le scale mobili oggetto del contratto, il manutentore dovrà:

- sostituire le attuali lampade (tubi a neon) per l'emissione di luce filtrante gradino, sia dello sbarco superiore che inferiore, con nuove lampade a led che emettano luce verde, per un totale complessivo di n. 24 tubi led;
- **progettazione e stima dei costi per eventuali interventi necessari a rendere efficace e/o implementare il sistema di preriscaldamento e lubrificazione automatica nelle n.4 scale mobili esterne non protette (esclusa riparazione e/o installazione componenti principali).**

#### **4.8. Lavaggio scale mobili**

Durante la validità biennale del contratto il manutentore dovrà eseguire almeno n. 1 lavaggio completo su ciascun impianto di risalita indicato nell'ALLEGATO 1.

Per l'espletamento del servizio dovranno essere utilizzati prodotti idonei e macchinari specifici appositamente brevettati, che permettano la totale pulizia e lavaggio di qualsiasi scala mobile.

Nel servizio è compresa la pulizia dei gradini, delle pedane, delle balaustre e delle zoccolature.

Il cronoprogramma dei lavaggi dovrà essere concordato preventivamente con il Responsabile per l'Esecuzione di ATAM.

#### **4.9. Magazzino ricambi**

Il manutentore ha inoltre l'obbligo, al fine di rendere più rapide ed immediate le riparazioni e ridurre al minimo l'eventuale interruzione del servizio pubblico, di **dotarsi a proprie spese di un MAGAZZINO RICAMBI dedicato agli impianti oggetto del presente servizio.**

Nello specifico il magazzino in questione dovrà essere costituito ad una distanza massima di 70 Km (in linea d'aria) dal centro della Città di Arezzo, e fornito dei materiali elencati dall'ALLEGATO 5, per le quantità indicate nello stesso.

Per tutta la durata del contratto, il manutentore ha l'obbligo mantenere il livello delle scorte indicato nell'allegato 5, reintegrandolo ad ogni uso entro un massimo di 45 gg.

Tutto ciò non toglie che è compito del manutentore valutare ed eventualmente tenere a disposizione ulteriori componenti e minuterie varie, che gli permettano di rispettare i tempi di ripristino previsti al punto 3 dell'ALLEGATO 4.

**La cura ed il mantenimento in ottimo stato del MAGAZZINO RICAMBI e dei componenti in esso custoditi sono totalmente a carico del manutentore.**

**Entro 45 giorni successivi all'aggiudicazione definitiva** del servizio in oggetto, l'Appaltatore dovrà costituire il magazzino ricambi di cui al presente articolo, presentando DDT e certificazioni relative allo specifico materiale acquistato e depositato. **In caso di mancato adempimento nel termine indicato, sarà preclusa la firma e pertanto l'avvio del contratto stesso.**

#### **4.10. Riunioni trimestrali di coordinamento**

Al fine di valutare l'andamento delle lavorazioni, entro gli ultimi 15 giorni di ogni trimestre sarà organizzata una riunione tra Atam S.p.A. ed il responsabile tecnico del Manutentore.

In occasione di tale riunione il manutentore dovrà presentare i programmi dettagliati degli interventi previsti nel trimestre successivo.

Il Manutentore dovrà inoltre produrre una relazione in cui siano consuntivate le attività svolte nel trimestre precedente.

La relazione trimestrale di cui sopra sull'andamento delle attività manutentive dovrà riportare almeno le indicazioni seguenti, suddivise per risalita meccanizzata:

- il numero e l'elenco delle operazioni di manutenzione preventiva effettuate ed il numero previsto nel trimestre dai piani di manutenzione con individuazione degli interventi di sicurezza;
- il numero e l'elenco delle operazioni di manutenzione correttiva effettuate e l'elenco dei pezzi di ricambio utilizzati, con la indicazione dell'impianto sul quale sono stati installati e ogni informazione utile alla individuazione del prodotto e la relativa certificazione.

#### **4.11. Sistema di monitoraggio interventi e manutenzione**

Per ogni attività di manutenzione ed ogni intervento eseguito sulle scale mobili, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione di ATAM S.p.A. un sistema telematico di monitoraggio degli interventi ed attività svolte. L'area tecnica della stazione appaltante, tramite il suddetto sistema, sarà aggiornata sullo stato delle attività in corso e dovrà ricevere i report dettagliati su interventi già conclusi, con le informazioni relative a data inizio/fine e ad attività svolta.

L'appaltatore è inoltre tenuto a compilare il registro delle attività presente presso il MAGAZZINO e appositamente predisposto per ciascuna scala sul quale dovranno essere riportate le informazioni di natura tecnica relative a controlli, sostituzioni effettuate e verifiche periodiche previste da contratto.

Al fine di valutare l'andamento delle lavorazioni, entro gli ultimi 15 giorni di ogni trimestre sarà organizzata una riunione tra Atam S.p.A. ed il responsabile del Manutentore.

In occasione di tale riunione il manutentore dovrà presentare i programmi dettagliati degli interventi previsti. L'Appaltatore è pertanto tenuto alla redazione e compilazione di alcuni documenti riguardanti sia la programmazione ed il monitoraggio delle attività previste dal canone che di tutti gli altri interventi effettuati nel corso del contratto in oggetto.

### **PROGRAMMA OPERATIVO DI MANUTENZIONE**

Elaborato annuale contenente la schedulazione di tutte le singole attività programmate, specificando le singole attività previste per ciascun impianto; il Programma Operativo sarà allegato al Verbale di Attivazione e dovrà essere aggiornato dopo ogni intervento di manutenzione.

## RENDICONTO DELLE ATTIVITA'

Il Rendiconto è il documento ottenuto dall'integrazione del Programma Operativo delle Attività con lo stato di avanzamento delle Attività previste. L'aggiornamento dovrà avvenire con cadenza semestrale.

### 5. DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO

Vengono di seguito indicati i corrispettivi dovuti al Manutentore, per le prestazioni richieste nel presente documento (i cui allegati fanno parte integrante).

- A. Per le attività (compresa la fornitura dei pezzi di ricambio) descritte al precedente punto 2.2, lettere **a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j)**, i corrispettivi dovuti al Manutentore sono costituiti dal canone annuale offerto in gara.
- B. Atam S.p.A. pagherà a parte al Manutentore gli interventi e i pezzi di ricambio necessari per la risoluzione di guasti e malfunzionamenti derivanti **ESCLUSIVAMENTE DA EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI O COMUNQUE NON PREVEDIBILI**. Anche in tali casi, comunque, il Manutentore dovrà garantire i livelli di servizio riportati nell'ALLEGATO 4.
- C. Per le attività descritte al precedente punto 2.2 lettere **k) Manutenzione correttiva STRAORDINARIA e l) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO**, il Manutentore dovrà presentare a Atam S.p.A. un'offerta specifica nella quale dovranno essere evidenziati i prezzi di riferimento indicati nell'ALLEGATO 3 ed il cui costo finale, comprensivo della manodopera il quale sarà calcolato considerando il ribasso offerto in fase di gara dal Manutentore. Qualora si rendessero necessarie in tutto o in parte lavorazioni diverse da quelle già quotate nell'ALLEGATO 3 saranno concordati nuovi prezzi prendendo a riferimento, ove possibile, il prezzario Regionale in quel momento vigente ed applicando il relativo ribasso offerto in fase di gara. ATAM valuterà l'offerta presentata ed eventualmente provvederà all'ordine dell'intervento.

### QUADRO ECONOMICO

<b>A) Servizi biennali</b>			
a.1	Manutenzione a canone (biennale)	€	67.200,00
a.2	Stima per interventi di manutenzione extra-canone	€	147.298,03
a.3	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso scaturenti dal DUVRI	€	1.137,00
<b>TOTALE SERVIZI BIENNALI</b>			<b>€ 215.635,03</b>
<b>B) Estensione servizi</b>			
b.1	Eventuale estensione biennale (a.1+a.2)	€	214.498,03
b.2	Oneri della sicurezza estensione biennale	€	1.137,00
b.3	Eventuale proroga tecnica (3 MESI)	€	8.400,00
b.4	Oneri della sicurezza per proroga tecnica	€	142,13
<b>TOTALE ESTENSIONE SERVIZI</b>			<b>€ 224.177,15</b>
<b>A)+B)</b>			<b>TOTALE COMPLESSIVO SERVIZI € 439.812,18</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>			
c.1	Spese per commissione di gara (compresa cassa)	€	3.120,00
c.2	Costi di pubblicazione gara	€	1.350,00
c.2	Imprevisti e arrotondamenti	€	6.572,74
c.3	Oneri fiscali su servizi e commissione 22%	€	97.445,08
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 108.487,82</b>
<b>A)+B)+C)</b>			<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 548.300,00</b>

29.07.2020

Atam spa  
AREA TECNICA  
Geom. Valentina Tavanti

Il Responsabile del Procedimento  
Rag. Paolo Scicolone